



Accordo con il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017

A.C. 2654

Dossier n° 371 - Schede di lettura
2 novembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2654
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	26 marzo 2020
trasmissione alla Camera:	9 settembre 2020
assegnazione:	22 settembre 2020
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Bilancio
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

L'Accordo di cooperazione in materia di sicurezza tra l'Italia e l'Argentina, già esaminato dal Senato, ha l'obiettivo di rafforzare ed intensificare la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni e prassi tra i due paesi, al fine di prevenire e combattere la criminalità e il terrorismo, creando a tal fine uno strumento giuridico idoneo a regolamentare la collaborazione di polizia sotto il profilo strategico ed operativo, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi e di renderli più rispondenti alle esigenze attuali, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, dagli obblighi internazionali e di quanto stabilito nell'Intesa stessa.

Il testo dell'Accordo, che come precisato nella relazione illustrativa, è stato redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei, si compone di un breve preambolo e 13 articoli.

Nel preambolo vengono richiamate una serie di impegni e convenzioni internazionali tra cui la Risoluzione n. 45/123 dell'ONU del 14 dicembre 1990 relativa alla cooperazione internazionale contro il crimine organizzato, la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, la Convenzione contro le sostanze stupefacenti e psicotrope del 1971 e quella contro il traffico delle sostanze stupefacenti e psicotrope del 1988, il Piano Globale d'azione del febbraio 1990, la Convenzione contro la criminalità transnazionale del 2000 e i relativi protocolli aggiuntivi, la Convenzione contro la corruzione del 2003, nonché le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e le Convenzioni contro il terrorismo adottate in sede ONU alle quali Italia e Argentina hanno aderito.

L'**articolo 1** indica che **obiettivo** dell'Accordo è promuovere, sviluppare rafforzare la cooperazione di polizia ai fini della lotta alla criminalità nelle sue varie forme e al terrorismo.

L'**articolo 2** individua le **Autorità competenti** per l'attuazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno e per l'Argentina il Ministero della Sicurezza.

L'**articolo 3** individua i **settori di cooperazione** da effettuare, nell'ambito dei propri mezzi ed in conformità alle legislazioni nazionali delle Parti, per prevenire, e reprimere la criminalità nei seguenti settori:

- a) crimine organizzato transnazionale;
- b) reati contro la vita e l'integrità fisica;
- c) reati contro il patrimonio;
- d) produzione, traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori chimici, nonché di sostanze chimiche di base utilizzate nei processi di fabbricazione;
- e) tratta di persone e traffico di migranti;
- f) traffici illeciti di armi, munizioni, esplosivi, nonché di materiali nucleari, radioattivi e tossici;
- g) criminalità informatica e pedopornografica *on line*;
- h) reati economici e finanziari, compreso il riciclaggio;
- i) corruzione.

Le Parti, inoltre, collaborano nella prevenzione e repressione degli atti terroristici. L'Accordo non produce effetti in materia di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria.

L'**articolo 4** individua le **forme di cooperazione** attraverso lo scambio di informazioni riguardanti: lo scambio e l'analisi delle informazioni sui reati, sui criminali, sulle organizzazioni, sul *modus operandi*, sulle strutture, sui contatti, sulle tecniche investigative e sugli strumenti giuridici; l'adozione delle misure necessarie a coordinare l'attuazione di operazioni congiunte; lo scambio di informazioni e tecniche per l'individuazione ed il tracciamento dei patrimoni illeciti, nonché per prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali negli organi di società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; lo scambio di informazioni su passaporti e altri documenti di viaggio; l'identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti sul territorio dell'altro Stato in posizione irregolare; l'esecuzione delle richieste di assistenza (di cui all'articolo 5); la formazione e l'addestramento delle Forze di polizia; lo scambio delle buone prassi con la possibilità di realizzare scambi di esperienze e di esperti e organizzare attività addestrative; scambio di informazioni di interesse reciproco per le autorità competenti.

Il **comma 4** precisa che la cooperazione si realizza mediante i Punti di contatto designati dalle autorità competenti, utilizzando principalmente il canali Interpol.

L'**articolo 5** individua le procedure per le **richieste di assistenza** e i relativi requisiti formali e sostanziali che devono contenere.

L'**articolo 6** individua le ipotesi di rifiuto di assistenza, che riguardano il caso in cui la richiesta possa essere pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali, oppure vi sia contrasto con la sua legislazione nazionale o con gli obblighi internazionali assunti (comma 1). Ai sensi del comma 2 l'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta presenta un onere eccessivo per le risorse della Parte richiesta. Prima di rifiutare l'assistenza, la Parte richiesta può consultare la Parte richiedente per stabilire se l'assistenza può essere eseguita a condizioni stabilite dall'Autorità richiesta; nel caso la Parte richiedente accetti le condizioni, si impegna a rispettarle. In caso di rifiuto parziale o totale, l'Autorità richiesta comunica per iscritto alla Parte richiedente tale decisione, motivando il rifiuto.

L'**articolo 7** è dedicato all'esecuzione delle richieste; nel caso che la richiesta esuli dal campo di attribuzioni della parte richiesta, quest'ultima lo comunica immediatamente all'autorità competente. Inoltre se l'autorità richiesta lo valuti opportuno per agevolare l'assistenza richiesta, può chiedere alla parte richiedente informazioni ulteriori.

L'**articolo 8** riguarda la protezione dei dati personali e delle informazioni classificate scambiati durante la collaborazione bilaterale: ad essi ciascuna delle Parti garantisce un livello di protezione equivalente a quello in vigore nell'ordinamento della Parte che ha originato i documenti o le informazioni medesimi, che non potranno essere divulgati a Parti terze senza il consenso scritto della autorità competente che li ha forniti. Per quanto concerne i dati personali, questi verranno utilizzati, registrati e trasferiti esclusivamente per le finalità previste dall'Accordo e in conformità con la legislazione nazionale e con le condizioni e i principi relativa alla protezione dei dati personali.

L'**articolo 9** prevede che rappresentanti delle Autorità competenti possano – ove ritenuto

necessario, tenere **riunioni e consultazioni** anche in modalità di videoconferenza.

L'**articolo 10** stabilisce che le **spese** connesse alla trattazione di una richiesta di assistenza vengono di norma sostenute dall'Autorità competente che riceve la richiesta, se non diversamente concordato tra le parti per iscritto.; a fronte di spese notevoli e straordinarie le Parti si consulteranno per stabilire sia le modalità di trattazione della richiesta, sia il modo in cui saranno sostenute le spese. I costi delle riunioni, salvo diversamente concordato, sono sostenuti dalla Parte ricevente, laddove le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.

L'**articolo 11** indica che l'italiano e lo spagnolo sono riconosciute quali lingue di lavoro.

L'**articolo 12** stabilisce che controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione dell'Accordo saranno composte per via diplomatica o mediante consultazioni e negoziati tra le Parti.

L'**articolo 13** riguarda le disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla possibilità di denuncia, di integrazione e modifica dell'Accordo, mediante il reciproco consenso scritto delle Parti. Il comma 3 precisa che con l'entrata in vigore dell'Accordo cessa di produrre effetti, per quanto riguarda esclusivamente la cooperazione di polizia, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata, firmato a Roma il 6 ottobre 1992, ratificato dall'Italia ai sensi della [legge 31 gennaio 1996, n. 50](#).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge A.C. 2654, già approvato dal Senato il 9 settembre scorso ([A.S. 1169-A](#)), è composto di 4 articoli.

Gli **articoli 1 e 2** contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'**articolo 3** riguarda la copertura finanziaria e stabilisce che agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, lettera o), e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro **22.748 annui** a decorrere dall'anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro **66.757** annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.». Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il **comma 3** prevede che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, paragrafo 1, e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'**articolo 4** stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge è corredato, oltre che dalla relazione, da una **relazione tecnica** che quantifica i costi derivanti dal provvedimento, relativi alle **spese di missione**, all'organizzazione di **corsi di formazione** e alle **riunioni bilaterali** che si terranno due volte l'anno alternativamente nei due paesi, da un'**analisi tecnico normativa** che ne rileva la compatibilità con la normativa comunitaria e con gli obblighi internazionali che vengono esplicitamente richiamati nel preambolo dell'Accordo, e dalla dichiarazione di esclusione dall'AIR in quanto il provvedimento rientra nella categoria di disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (**politica estera e rapporti internazionali dello Stato**) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

